



ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n. 106", l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "E.T.S. IL RIONE GIARDINO", di seguito denominata "Associazione" con sede in piazza Europa, nel Comune di Potenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il trasferimento della sede legale è deliberato a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale nei confronti dei propri associati, loro familiari e terzi.
2. L'Associazione si propone di svolgere, attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come la salvaguardia dell'ambiente, la promozione della cultura del territorio e la tutela delle tradizioni popolari.
3. Le attività che si propone sono tra quelle previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ed in particolare:
 - **lettera e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281. L'Associazione intende intraprendere tutte quelle azioni volte alla tutela del verde pubblico rionale e cittadino attraverso l'impiego di mezzi propri e mediante l'ausilio dei propri associati;
 - **lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale. L'Associazione intende valorizzare il patrimonio architettonico e culturale del Rione S. Maria della città di Potenza portando all'attenzione regionale e nazionale le sue peculiarità architettoniche e culturali anche con realizzazione di pubblicazioni multimediali;
 - **lettera l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. L'Associazione intende proporre programmi educativi volti alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale ed architettonico del Rione S. Maria della città di Potenza;
 - **lettera t)** organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. L'Associazione si propone di gestire impianti sportivi al fine di favorire tutti gli sports in forma dilettantistica per i propri soci e per i Terzi;
 - **lettera z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. L'Associazione intende gestire tutti quei beni rionali appartenenti all'ente Provincia di Potenza che risultano dismessi ed inutilizzati da anni.
4. L'Associazione si riserva inoltre di porre in essere "attività diverse" di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 tra le quali rientrano i servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro, per promuovere occasioni di confronti interpersonali, accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali, aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
L'Associazione: per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione. Essa può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Il limite minimo di Soci è fissato in almeno sette persone fisiche.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea.
3. Il diniego va comunicato entro 60 giorni dalla decisione dell'Assemblea in forma scritta, con le motivazioni del rigetto.
4. E' ammesso il ricorso da parte del Socio ad altro organo diverso da quello che ha rigettato la domanda, tale organo è rappresentato dall'Assemblea dei Soci.
5. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
6. Ci sono 4 categorie di soci che devono essere obbligatoriamente iscritti annualmente nel Libro Soci:
 - ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
 - volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito);
 - sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
7. Il nominativo dei Soci con i relativi dati anagrafici vanno riportati nel Libro Soci.
8. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dalla Deliberazione dell'Assemblea.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente,
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci che devono essere pari al doppio più uno di quelli del Consiglio Direttivo.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea esercita i seguenti compiti

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- c) approva il bilancio.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima.
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto.



- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno a distanza di 24 ore dall'orario fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo viene convocato dal più anziano per età anagrafica dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. redige e presenta all'assemblea, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 117/07, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
4. Il Consiglio Direttivo predispone, inoltre, per l'approvazione dell'Assemblea, tutti gli ulteriori adempimenti relativi al Bilancio.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 5. anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.
6. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in Assemblea nei seguenti casi:
 - a. Decisioni che riguardano a loro stessa responsabilità;
 - b. Bilanci redatti dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Organo di Controllo)

E' prevista la nomina di un Organo di Controllo di tipo monocratico scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile qualora siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 14 - (Revisione Legale dei Conti)

E' prevista la nomina di un Revisore Legale dei Conti nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 15 - (Patrimonio)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.



erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste o sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
4. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 117/07, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato e' tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Potenza li 27 febbraio 2023

Sig. ASCENZO Mario

Sig. BARBELL Marco

Sig. BILANCIA Raffaele

Sig. DE SALVATORE Salvatore

Sig. LACERRA Salvatore

Sig.ra LOSCALZO Angela

Sig. MARGIOTTA Gerardo

Sig. MECCA Carmine Rocco

Sig. PASTORE Gerardo

[Handwritten signatures of the board members]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA		Reg. al N. 300	
Serie 3 ^a - A. Privati		Il Rich. 4 MAR 2023	
Liquidate imposte		Liquidate imposte	
Sanzione		Sanzione	
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Potenza		IL FUNZIONARIO DELEGATO	
C.M.S. N. 14/2023		F. D'APOTTA	
T.S.		T.S.	

Firma su delega del Direttore Provinciale (Mario Margherita Anna)